

DISCIPLINA
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI FAMILIARI COMUNALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Brescia (nel presente testo anche "Comune") promuove e sostiene la realizzazione e l'utilizzo degli orti familiari comunali (d'ora in avanti "orti") quali strumenti di:
 - valorizzazione del patrimonio verde pubblico;
 - promozione di corretti stili di vita, dell'attività all'aria aperta e del benessere individuale;
 - socializzazione, partecipazione attiva e sviluppo delle relazioni di comunità;
 - educazione ambientale e diffusione della cultura della sostenibilità;
 - tutela della biodiversità urbana e dell'agricoltura urbana sostenibile;
 - utilizzo responsabile delle risorse naturali e del suolo verde pubblico;
 - inclusione sociale e sviluppo di iniziative collettive a favore della comunità locale.
2. Gli orti costituiscono beni destinati a finalità di interesse generale e sono utilizzati secondo criteri di buon uso, sostenibilità ambientale, collaborazione tra gli assegnatari e rispetto delle presenti disposizioni.
3. La produzione ottenuta dagli orti è destinata esclusivamente al consumo personale e familiare degli assegnatari ed è escluso qualsiasi utilizzo commerciale o imprenditoriale.

Art. 2 - Proprietà e gestione delle aree

1. Il Comune è proprietario delle aree destinate ad orti, delle relative infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature comuni.
2. Il Comune assicura la manutenzione straordinaria delle aree, delle reti di distribuzione dell'acqua, degli impianti e delle attrezzature comuni.
3. Restano a carico degli assegnatari gli obblighi di manutenzione ordinaria previsti dalla presente disciplina.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare specifici appezzamenti o aree, già individuate o da individuare, a progetti di carattere sociale, educativo, formativo,

intergenerazionale o di comunità, direttamente o mediante accordi, convenzioni o patti di collaborazione con Enti, Istituzioni, nonché con soggetti appartenenti al Terzo Settore.

Art. 3 Modalità e criteri di assegnazione

1. Gli orti sono assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito della pubblicazione di apposito avviso, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal Settore competente, di cui al successivo art.6.
2. L'assegnazione ha natura di concessione amministrativa personale e temporanea e non costituisce diritto reale né titolo assimilabile alla locazione.
3. Non può essere assegnato più di un orto al medesimo nucleo familiare anagrafico. In sede di presentazione della domanda è possibile esprimere due preferenze tra gli orti disponibili. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.
4. Il Comune si riserva la facoltà di destinare ulteriori appezzamenti ad orti familiari durante il periodo di validità della graduatoria, procedendo alla relativa assegnazione secondo l'ordine della graduatoria stessa.
5. L'assegnazione dell'orto ha la durata prevista dall'avviso pubblico.
6. In caso di assegnazione intervenuta nel corso del periodo di validità della graduatoria, la durata dell'assegnazione decorre dalla data del relativo provvedimento fino al termine fissato nell'avviso pubblico.
7. In caso di esaurimento della graduatoria e persistente disponibilità di orti, nell'arco di vigenza dell'avviso pubblico e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina, il Comune può procedere alla formazione di ulteriori graduatorie per l'assegnazione la cui durata non può superare il termine stabilito nell'avviso pubblico.
8. Qualora, alla scadenza del termine, non sia ancora concluso il procedimento di formazione di nuova graduatoria e di assegnazione degli orti derivante da successivo avviso pubblico, il Comune può disporre una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al completamento delle relative procedure e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ulteriori.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Possono concorrere all'assegnazione degli orti le persone fisiche che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dall'avviso pubblico:
 - a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) siano residenti nel Comune di Brescia;
2. Il possesso dei requisiti deve permanere per tutta la durata dell'assegnazione dell'orto. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza delle condizioni dichiarate.
3. Qualora venga accertata la perdita di uno dei requisiti richiesti o la sussistenza di una causa di esclusione di cui al successivo art. 5, il Responsabile del Settore competente avvierà il procedimento di revoca dell'assegnazione.

Art. 5 - Cause di esclusione

1. Non possono partecipare all'assegnazione degli orti:
 - a) gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti o i soggetti che esercitano attività agricole in forma imprenditoriale o abbiano familiari del nucleo anagrafico nelle medesime condizioni;
 - b) i soggetti che esercitano professionalmente attività finalizzate alla produzione o alla commercializzazione di prodotti agricoli, erboristici o alimentari o abbiano familiari del nucleo anagrafico nelle medesime condizioni;
 - c) i nuclei familiari anagrafici o nuclei abitativi che possiedono o hanno, a qualsiasi titolo (es. a titolo personale o a nome di familiari, o di terzi) la disponibilità di terreni coltivati o coltivabili ad uso ortivo nel territorio del Comune di Brescia. Non rilevano disponibilità occasionali, precarie o riferite a soggetti non appartenenti ai nuclei familiari di cui sopra;
 - d) i nuclei familiari nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una precedente assegnazione di orto per violazione della disciplina Comunale, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso pubblico;
 - e) i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, risultino destinatari di procedimenti di revoca non ancora conclusi, relativi ad una precedente assegnazione di orto;
 - f) i nuclei familiari che abbiano pendenze economiche non regolarizzate nei confronti del Comune derivanti dalla precedente assegnazione di orti.

Art. 6 - Graduatoria per l'assegnazione degli orti familiari

1. La graduatoria per l'assegnazione degli orti è formata secondo i criteri e i punteggi stabiliti nell'allegato alla presente disciplina.
2. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare osservazioni o richiesta di riesame. Esaminate le osservazioni pervenute, il Responsabile del Settore competente approva la graduatoria definitiva.
3. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di approvazione ed è utilizzata per l'assegnazione degli orti che si rendano disponibili per rinuncia, revoca o nel caso si rendessero disponibili nuovi appezzamenti orticoli.
4. L'assegnatario in corso che risulti nuovamente collocato nella graduatoria può confermare l'appezzamento precedentemente assegnato purché, nel corso dell'ultimo periodo di assegnazione, non sia stato destinatario di diffide o contestazioni formali da parte del Comune di Brescia.
5. In via eccezionale e al solo fine di evitare il protratto inutilizzo degli orti disponibili, qualora non risultino ulteriori richiedenti in graduatoria o domande utilmente presentate, il Comune può autorizzare l'assegnazione di un ulteriore orto al medesimo nucleo familiare anagrafico.

Art. 7 - Obblighi e divieti per gli assegnatari

1. L'orto è assegnato ad un unico titolare che ne è responsabile e che deve provvedere direttamente alla sua coltivazione e cura.
2. L'assegnatario non può cedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'orto assegnato, né concederne l'utilizzo, anche parziale, a soggetti estranei al nucleo familiare anagrafico, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente disciplina.
3. Nella conduzione dell'orto, l'assegnatario è tenuto a:
 - a) mantenere l'area assegnata in buono stato di conservazione, ordine e decoro, senza alterarne il perimetro, la destinazione o la configurazione;
 - b) mantenere l'area assegnata libera da infestanti e in condizioni decorose;
 - c) curare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'area assegnata e dei percorsi di accesso prospicienti lo stesso;
 - d) concorrere alla manutenzione e alla pulizia degli spazi comuni secondo le modalità eventualmente definite dall'Amministrazione Comunale;

- e) adottare comportamenti improntati al reciproco rispetto, alla civile convivenza e al buon vicinato, evitando qualsiasi comportamento arrecante disturbo, molestia o danno agli altri assegnatari, nonché comportamenti violenti o pericolosi;
 - f) utilizzare correttamente le strutture, gli impianti e le attrezzature comuni;
 - g) esibire, ove richiesto dal personale incaricato dal Comune, un documento di identità e copia dell'atto di assegnazione.
4. L'attività di coltivazione deve essere svolta secondo modalità compatibili con la natura familiare dell'orto e nel rispetto dell'ambiente, favorendo pratiche di coltivazione sostenibili e rispettose della fertilità del suolo e della biodiversità urbana.
5. L'orto assegnato è destinato esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, fiori, erbe aromatiche e altre colture tipiche dell'orto familiare.
6. La produzione ottenuta dall'appezzamento è destinata esclusivamente al consumo personale e familiare dell'assegnatario.

Divieti

1. È vietato avvalersi stabilmente di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.
2. Nell'orto assegnato e nelle aree di pertinenza degli orti è vietato:
- a) realizzare costruzioni di alcun tipo, serre stabili, ad eccezione di serre di modeste dimensioni, che potranno essere installate previa comunicazione al Settore competente, o di reti antigrandine;
 - b) costruire muretti, installare baracche, tettoie o altre simili strutture; previa comunicazione al Settore competente è consentita l'installazione di manufatti di modeste dimensioni da adibire alla sola funzione di ricovero degli attrezzi; in particolare è consentita l'installazione di armadietti porta attrezzi, realizzati in materiale idoneo da esterno, delle misure massime di cm. 100 di larghezza, cm. 200 altezza e cm 70 di profondità; tali manufatti dovranno essere rimossi a richiesta, qualora risultassero non conformi al decoro dei luoghi;
 - c) piantare alberi di qualsiasi specie;
 - d) costruire pergolati di qualsiasi specie;
 - c) allevare ed introdurre nell'area destinata alla coltivazione animali di qualsiasi specie;
 - e) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti o altri prodotti tossici o inquinanti;

- f) depositare o scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi e qualsiasi rifiuto in genere anche organico;
 - g) bruciare stoppie o rifiuti ed accendere fuochi;
 - h) installare bombole di gas o gruppi elettrogeni;
 - i) allestire qualsiasi struttura per la cottura di alimenti;
 - l) accedere con auto e motocicli;
 - m) realizzare derivazioni per l'uso di acqua, gas o elettricità;
 - n) svolgere sull'area assegnata e nelle parti comuni attività diversa da quella prevista dalla presente disciplina.
3. In particolare la coltivazione deve svolgersi con le modalità tradizionali tipiche dell'orto familiare, con esclusione dell'installazione o dell'utilizzo di dispositivi che siano indice di una coltivazione di tipo professionale, come ad esempio i dispositivi per la coltivazione idroponica e simili. In ogni caso l'utilizzo di dispositivi quali serre, manufatti di modeste dimensioni e armadietti porta attrezzi (di cui al precedente paragrafo 2. deve essere previamente comunicato al Settore competente).
7. L'area assegnata non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente disciplina.

Gestione dei rifiuti e uso dell'acqua

1. Gli assegnatari sono tenuti a conferire i rifiuti e i residui vegetali derivanti dall'attività di coltivazione mediante gli appositi contenitori e secondo le modalità organizzative individuate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta.
2. L'utilizzo dell'acqua è consentito esclusivamente per l'irrigazione dell'area assegnata e deve avvenire nel rispetto dei principi di corretto utilizzo della risorsa idrica.

Attrezzature e materiali

1. L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e di ogni altro materiale necessario alla coltivazione dell'orto è a carico dell'assegnatario.
2. Gli attrezzi e i materiali utilizzati devono essere custoditi negli spazi consentiti e non possono essere depositati nelle aree comuni.
4. Sono consentiti esclusivamente armadietti porta-attrezzi realizzati con materiali idonei all'esterno e conformi alle caratteristiche dimensionali eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Riconsegna dell'orto

1. Alla cessazione dell'assegnazione, per qualunque causa intervenuta, l'assegnatario è tenuto a riconsegnare l'orto

libero da persone, cose, attrezzature e materiali di proprietà privata, in condizioni di ordine, pulizia e decoro.

2. Resta salva la facoltà dell'assegnatario uscente di provvedere alla raccolta dei prodotti già presenti nell'orto, purché ciò non ritardi la nuova assegnazione dell'appezzamento.

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni, furti, vandalismi, anche derivanti da eventi atmosferici o manomissioni che dovessero verificarsi all'interno delle aree ortive e nelle parti comuni di pertinenza a danno degli assegnatari o di terzi.

Art. 8 - Spazi comuni e manutenzione delle aree comuni

1. Le aree comuni dei comparti ortivi costituiscono parte integrante del patrimonio destinato agli orti familiari e concorrono al corretto utilizzo, al decoro e alla fruibilità dell'intero complesso ortivo.
2. Gli assegnatari sono tenuti a mantenere in buono stato di conservazione, ordine, pulizia e decoro le aree comuni, concorrendo alle attività di manutenzione ordinaria delle stesse secondo modalità improntate alla collaborazione e alla reciproca responsabilità.
3. La manutenzione ordinaria delle aree comuni comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il contenimento della vegetazione infestante;
 - b) la pulizia dei percorsi pedonali e degli spazi di passaggio;
 - c) la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti presenti nelle aree comuni;
 - d) la cura delle aree verdi comuni e delle attrezzature di uso collettivo.
4. Nelle zone di parcheggio interne alle aree ortive è consentita la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità e dei mezzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale per esigenze di manutenzione o servizio. È vietato l'accesso e la sosta di ogni altro veicolo.
5. L'assemblea degli assegnatari dell'area ortiva costituisce il luogo di confronto e coordinamento delle attività riguardanti le aree comuni.
6. I rappresentanti non assumono responsabilità personali per la manutenzione delle aree comuni, né esercitano funzioni di vigilanza, controllo o valutazione nei confronti degli assegnatari.

7. Qualora situazioni di incuria o mancata manutenzione delle aree comuni compromettano il decoro, la sicurezza o la fruibilità del comparto ortivo, il Comune può richiedere agli assegnatari l'adozione degli interventi necessari entro un termine stabilito.

Art. 9 - Quota di compartecipazione all'assegnazione

1. Gli assegnatari concorrono alle spese sostenute dal Comune per la gestione degli orti familiari mediante il versamento di una quota di compartecipazione annuale (nel presente testo anche "quota") determinata dall'Amministrazione Comunale.
2. La quota è inizialmente stabilita in euro 100,00 annui. Eventuali aggiornamenti dell'importo possono essere disposti con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La quota relativa alla prima annualità deve essere versata anticipatamente. La ricevuta di pagamento deve essere prodotta entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione, a pena di revoca dell'assegnazione stessa.
4. Per le annualità successive la quota deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Il mancato pagamento della quota entro il termine assegnato comporta l'invio di un sollecito da parte del Comune.
6. Decorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Comune avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione secondo le modalità previste dalla presente disciplina.
7. La quota è destinata a concorrere alle spese sostenute dal Comune per la gestione delle aree ortive, con particolare riferimento ai consumi idrici, alla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature comuni e agli altri oneri connessi al funzionamento del servizio.
8. La suddivisione delle aree ortive, l'allestimento iniziale degli spazi comuni e degli impianti sono di competenza del Comune.
9. La quota di cui al presente articolo è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi della normativa vigente in materia (DPR 633/72 e ss.mm.ii.), in quanto riferita ad attività istituzionale dell'Ente.

Art. 10 - Assemblea degli assegnatari e rappresentanti delle aree ortive

Assemblea degli assegnatari

1. L'assemblea degli assegnatari è costituita da tutti gli assegnatari effettivi degli orti appartenenti alla medesima area ortiva. L'assemblea rappresenta la sede di confronto tra gli assegnatari per le questioni attinenti alla gestione delle aree comuni, alla convivenza tra i concessionari e alla valorizzazione delle aree ortive.
2. Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di assegnazione degli orti, il Responsabile del Settore competente o suo delegato provvede a convocare l'assemblea degli assegnatari per l'elezione, all'interno degli assegnatari stessi, di:
 - due rappresentanti nelle aree che comprendono fino ad un massimo di n. 24 orti;
 - quattro rappresentanti nelle aree che comprendono da n. 25 a n. 50 orti;
 - sei rappresentanti nelle aree che comprendono un numero di orti superiore a 50.
3. I rappresentanti restano in carica fino al termine fissato nell'avviso pubblico, salvo eventuali proroghe strettamente necessarie a completare l'iter di assegnazione derivante da successivo avviso pubblico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ulteriori. I rappresentanti possono essere rieletti nelle assegnazioni derivanti da avvisi successivi.
4. L'elezione dei rappresentanti degli assegnatari dell'area ortiva avviene in assemblea per ciascuna area. L'elezione è valida se sono presenti almeno un sesto degli assegnatari dell'area per le aree fino ad un massimo di n. 24 orti e almeno 12 assegnatari per le restanti aree.
5. Le candidature vengono presentate durante l'assemblea, verbalmente dai diretti interessati, o mediante delega scritta ad altro assegnatario, corredata da copia del documento di identità della persona delegante.
6. L'elezione dei rappresentanti avviene a scrutinio segreto. Qualora il numero delle candidature sia pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, l'assemblea può procedere alla loro conferma diretta per acclamazione.
7. L'elezione dei rappresentati è presieduta dal Responsabile del Settore competente o da suo delegato.

Funzioni dei rappresentanti delle aree ortive

1. I rappresentanti delle aree ortive svolgono le seguenti funzioni:
 - a) mantenere i rapporti tra gli assegnatari dell'area e il Comune di Brescia;
 - b) collaborare con il Comune nella diffusione delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti la gestione degli orti familiari e materie attinenti;
 - c) raccogliere e trasmettere al Settore competente segnalazioni, osservazioni, esigenze e proposte formulate dagli assegnatari;
 - d) formulare proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate al miglioramento del servizio e della gestione degli orti familiari;
 - e) segnalare esigenze di manutenzione straordinaria delle aree, degli impianti e delle attrezzature comuni;
 - f) promuovere e coordinare, in raccordo con gli assegnatari dell'area, gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi comuni previsti dalla presente disciplina;
 - g) promuovere iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione delle aree ortive e degli spazi comuni, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'ordinamento Comunale;
 - h) segnalare al Settore competente situazioni, comportamenti o criticità che possano compromettere il decoro, la sicurezza, la corretta fruizione delle aree ortive o il rispetto della presente disciplina;
 - i) favorire la collaborazione tra gli assegnatari e promuovere soluzioni condivise alle problematiche riguardanti la gestione e la manutenzione degli spazi comuni.
2. I rappresentanti non esercitano funzioni di vigilanza, accertamento o contestazione delle violazioni della presente disciplina, che restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora non sia possibile dare luogo all'elezione dei rappresentanti degli assegnatari per mancanza del numero legale o assenza/insufficienza delle candidature (meno di una candidatura per gli appezzamenti fino a n. 24 orti, meno di tre per le restanti aree), il Responsabile del Settore competente, o suo delegato individua, anche sulla base delle disponibilità acquisite informalmente, almeno un referente per l'area interessata. In tale ipotesi al referente competono tutte le funzioni dei rappresentanti dell'area ortiva.

Art. 11 - Rinuncia e revoca dell'assegnazione

1. L'assegnatario può rinunciare in qualsiasi momento all'assegnazione, dandone comunicazione scritta al Comune e provvedendo alla riconsegna dell'orto nelle modalità indicate al precedente art. 7.
2. In caso di decesso dell'intestatario subentra nell'assegnazione altro componente del nucleo familiare anagrafico, previa comunicazione formale al Settore Comunale competente. Il subentro è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.
3. In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto per motivi di salute o altro giustificato impedimento, l'assegnatario può avvalersi di persona di fiducia per un periodo massimo di 6 mesi, preventivamente comunicato al Settore Comunale competente.
4. Non è ammesso il subentro o la sostituzione da parte di soggetti esterni al nucleo familiare anagrafico.
5. Costituiscono cause di revoca dell'assegnazione:
 - a) la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'assegnazione;
 - b) il mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti dalla presente disciplina;
 - c) la mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, escluso il periodo invernale;
 - d) l'inosservanza degli obblighi o dei divieti previsti dalla presente disciplina;
 - e) l'utilizzo dell'orto per finalità diverse da quelle consentite;
 - f) la cessione a terzi, totale o parziale, dell'orto o del relativo godimento;
 - g) il rilascio di dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione o della permanenza dell'assegnazione.
6. Nei casi di cui al precedente paragrafo 5 il Comune di Brescia avvia il procedimento di revoca mediante comunicazione scritta all'assegnatario.
7. La revoca dell'assegnazione comporta l'impossibilità di partecipare al successivo avviso per l'assegnazione degli orti per il periodo di validità dello stesso avviso.
8. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute, motivate ed inderogabili esigenze di interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale, mediante provvedimento motivato da comunicare all'assegnatario. In tale ipotesi non

è riconosciuto alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso della quota annuale eventualmente versata e non goduta in proporzione al periodo residuo di assegnazione. Qualora risultino disponibili altri appezzamenti idonei, il soggetto interessato ha priorità nell'assegnazione rispetto ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, purché permangano i requisiti previsti dalla presente disciplina.

ALLEGATO: Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria degli orti familiari Comunali

Premessa

1. L'attribuzione dei punteggi avviene esclusivamente nei confronti dei richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla disciplina Comunale.
2. I criteri sono finalizzati a perseguire un equilibrato contemperamento tra:
 - sostegno all'invecchiamento attivo;
 - valorizzazione della funzione socializzante degli orti familiari;
 - promozione del ricambio degli assegnatari;
 - valorizzazione della corretta gestione del bene pubblico.

A. Età del richiedente

Età	Punti
da 18 a 49 anni	3
da 50 a 64 anni	5
65 anni e oltre	7

B. Composizione del nucleo familiare anagrafico

Situazione	Punti
persona sola	3
nucleo composto da 2 a 4 persone	2
nucleo composto da 5 o più persone	1

C. Esperienza pregressa negli orti Comunali

Situazione	Punti
nessuna precedente assegnazione di orto familiare Comunale	3
precedente assegnazione conclusa regolarmente senza diffide formali, morosità o procedimenti di revoca (ad esclusione della revoca prevista all'art. 11 comma 8)	2

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

Criteri di precedenza in caso di parità

In caso di parità di punteggio precede:

1. il richiedente che non ha mai ottenuto l'assegnazione di un orto;

In caso di ulteriore parità precede, in ordine:

1. il richiedente con valore ISEE più basso;
2. il richiedente di età maggiore;